

Le spese anticipate dal professionista: quale trattamento fiscale?

Data Articolo: 24 Novembre 2015

Autore Articolo: Lavinia Linguanti

Durante lo svolgimento del proprio incarico professionale e delle attività poste in essere per i propri clienti, il **professionista** si trova costretto a dover sostenere diverse tipologie di **spese**. Riepiloghiamo i casi in cui tali **spese** sono imponibili per il **professionista**, sia ai fini IVA che ai fini IRPEF.

Il trattamento fiscale dei rimborsi **spese** è stato modificato a seguito di alcune novità per il 2015.

Prima di tutto occorre distinguere tra:

- **spese** effettuate in nome e per conto del cliente;
- **spese** legate allo svolgimento dell'incarico professionale intestate al **professionista**.

Nel **primo caso** ci si riferisce a tutti quei rimborsi relativi a **spese**, analiticamente dettagliate e documentate, anticipate in nome e per conto del cliente, come ad esempio quelli per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria e di visura, per acquisto di materiale, fatti dall'esercente l'arte o professione per conto del cliente. Tali **spese** sono indicate nella parcella del **professionista** come operazioni escluse dalla base imponibile IVA in base all'art. 15, comma 1, n.3 del D.P.R. 633/1972 e non sono soggette all'applicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto ai fini IRPEF del 20%.

La **seconda fattispecie** di rimborsi **spese**, non intestate direttamente al committente, nello specifico in bianco o intestate al **professionista** (senza alcun riferimento al committente), spesso si configurano in costi sostenuti da quest'ultimo per vitto, alloggio, viaggi e trasferte, accessorie alla prestazione principale, e, nel momento in cui vengono riaddebitate al cliente nella notula, sono soggette non solo ad IVA ma anche a ritenuta d'acconto ai fini delle imposte dirette, concorrendo pertanto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo del **professionista**.

In quest'ultimo caso il **professionista** potrà portarsi in deduzione i costi relativi alle suddette **spese**, rispettando i criteri di deducibilità, integrale o parziale, a cui questo è soggetto.

Occorre però distinguere il caso in cui le **spese** di vitto e alloggio vengono pagate direttamente dal committente.

Dal 1 gennaio 2015 le **spese** per vitto e alloggio direttamente fatturate e pagate dal committente non devono più essere considerate compensi in natura per il **professionista**, e pertanto non partecipano alla formazione

del relativo **reddito di lavoro autonomo**, divenendo invece integralmente deducibili per il committente.

La novità riguarda anche il fatto che, rispetto al 2014, tali **spese**, non costituendo compenso per il **professionista**, non devono essere riaddebitate in fattura dal committente.

Tali ultimi cambiamenti si applicano solo alle **spese** alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN